



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 2

**Deliberazione n. 7 del 11/03/2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **undici**, del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6305 del 4/5/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
GIOVANNINI ANGELO	Sindaco	X		X
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaco		X	
BERSELLI ANDREA	Consigliere	X		X
MONTANARI LUCA	Consigliere	X		X
LUGLI MARIO	Consigliere	X		X
MANDRIOLI MARCELLO	Consigliere	X		X
GIBERTINI LISA	Consigliere	X		X
RIGHI BRUNETTO	Consigliere	X		X
MERIGHI CRISTINA	Consigliere	X		X
GARUTI ROBERTO	Consigliere	X		X
SCANO SIMONE	Consigliere	X		X
VOLPE GIUSEPPE	Consigliere	X		X
SAVAZZI PIETRO	Consigliere	X		X

Presenti: 12 Assenti: 1

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Malavasi Ilaria.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Angelo Giovannini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: Gibertini Lisa, Righi Brunetto, Savazzi Pietro.

Sono presenti l'assessore esterno, Sacchetti Enzo, ed il Responsabile Finanziario, dottor Carlo Bellini, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visti:

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 30.07.2020, esecutiva;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 748, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visti:

- l'articolo 1, comma 750, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 752, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i

terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- che il comune di Bomporto non ricade nelle aree di cui sopra, pertanto, i terreni agricoli sono soggetti all'applicazione dell'IMU.

Visti:

- l'articolo 1, comma 753, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- l'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Considerato che:

- per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1 dell'articolo 177 del DL 34/2020 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo che è stato incrementato di 79,10 milioni di euro per l'anno 2021 e che per la ripartizione del

Fondo lo Stato provvederà con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2020.

- il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

Considerato, inoltre, che:

- il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- pertanto, l'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2022.

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 30.07.2020 con cui erano state determinate per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e una sola pertinenza fra quelle appartenenti alla categoria catastale C2, C6 e C7 – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale "B" espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in

quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).

6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**
11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 19/12/2019 con cui erano state determinate le aliquote TASI per l'anno 2020, stabilendo l'aliquota nella misura pari allo 0,00% per tutti gli immobili soggetti al tributo ai servizi indivisibili.

Considerato:

- che la legge 160/2019 ha abrogato la disciplina della IUC e della TASI di cui alla L. 147/2013 e la disciplina dell'IMU di cui al D.L. 201/2011;
- che per tale motivo è necessario approvare le aliquote della "nuova IMU", disciplinata dalla L. 160/2019 in sostituzione delle aliquote deliberate con gli atti 51 e 52 del 2019 sopra espressamente richiamati;
- che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2021.

Ritenuto per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2021 le aliquote IMU nella seguente misura:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e una sola pertinenza fra quelle appartenenti alla categoria catastale C2, C6 e C7 - **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale "B" espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. - **Aliquota 0,46 per cento**.
3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**

11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
12. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
13. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.

Visti:

- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019, secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, la quale al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Sacchetti Enzo, che illustra l'argomento in oggetto.

Terminata la relazione dell'Assessore al Bilancio, il Sindaco dichiara aperto il dibattito, nel quale nessuno dei Consiglieri chiede la parola. Non essendoci interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione.

Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio-video conservata agli atti.

Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione individuale:

- presenti n. 12;
- voti favorevoli n. 11 (n. 8 consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”; Garuti Roberto, Scano Simone e Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 1 (Savazzi Pietro del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”).

## DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamata:

1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2021 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
  1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e una sola pertinenza fra quelle appartenenti alla categoria catastale C2, C6 e C7 – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
  2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
  3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
  4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
  5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
  6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
  7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
  8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
  9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
  10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**.
  11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
  12. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
  13. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.
2. di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:

- presenti n. 12;
- voti favorevoli n. 11 (n. 8 consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”; Garuti Roberto, Scano Simone e Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 1 (Savazzi Pietro del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”),

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Dott. Angelo Giovannini  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Esther Melania Carletta  
sottoscritto digitalmente

---